AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Viale Giolitti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del Direttore Coordinamento distrettuale-Dipartimento serviz

n. 2014/42 del 02/09/2014

Copia in pubblicazione

OGGETTO:

Coordinamento Distrettuale – Contratti di convenzione tra gli Enti Gestori delle Funzioni Socio – Assistenziali del Territorio e i presidi socio – assistenziali – sanitari per anziani non autosufficienti dei diversi Distretti dell'ASL AL – Aggiornamento (Residenza S. FANCESCO di Castellazzo B.Da).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ferrara Rosaria
(Firmato in originale)

IL DIRIGENTE PROPONENTE
Tinella dr. Mauro
(Firmato in originale)

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile

Esercizio	Conto	Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal 02/09/2014

Trasmessa alla Giunta Regionale in data **In visione dal** 09/09/2014

Trasmessa al Collegio Sindacale in data 16/09/2014 **Pubblicata ai sensi di legge dal** 23/09/2014

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

dott.ssa Anna Zavanone
(Firmato in originale)

OGGETTO: Coordinamento Distrettuale – Contratti di convenzione tra gli Enti Gestori delle Funzioni Socio – Assistenziali del Territorio e i presidi socio – assistenziali – sanitari per anziani non autosufficienti dei diversi Distretti dell'ASL AL – Aggiornamento (Residenza S. FANCESCO di Castellazzo B.Da).

IL COORDINATORE DISTRETTUALE

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la D.C.R. n. 136 - 39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Visto il regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 229 del 25.03.2011;

Premesso che la Regione Piemonte:

- con D.G.R. 14 settembre 2009, n. 25 - 12129 ha definito i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio – sanitaria, vale a dire anziani, minori, disabili;
- nell'allegato A) della predetta D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25 – 12129 ha provveduto, fra le altre, alla classificazione delle strutture, indicando i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di presidio;
- con D.G.R. 7 dicembre 2009 n. 44 – 12758 ha approvato lo schema tipo di contratto da utilizzare in sede di rinnovo delle convenzioni con le residenze socio – sanitarie accreditate ai sensi della D.G.R. n. 25 – 12129/2009, modificato ed integrato con D.G.R. del 2.8.2010 n. 69 - 481;

Vista la D.G.R. 45 - 4248 del 30/07/2012 "nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale a favore delle persone anziane non autosufficienti, modifica D.G.R. n. 25 – 12129/2009 e D.G.R. n. 35 – 9199/2008, revoca precedenti deliberazioni";

Vista la D.G.R. n. 85 – 6287 del 2/8/2013 con la quale la Regione Piemonte ha:

- definito il nuovo <piano tariffario> al fine di assicurare una remunerazione appropriata, anche in virtù della nuova rimodulazione delle intensità assistenziali, frutto delle modifiche di carattere organizzativo – gestionali apportate dalla precitata D.G.R. n. 45 – 4248/2012 che ha, fra le altre, introdotto nuovi parametri assistenziali per garantire risposte maggiormente calibrate ai bisogni degli utenti garantendo il rispetto dei DD.PP.CC.MM. 14/02/2001 e 29/11/2001 relativamente alle quote di compartecipazione;
- convenuto di ridurre le disomogeneità territoriali nell'erogazione del servizio eliminando le differenze tariffarie esistenti stabilendo l'obbligatorietà delle tariffe su tutto il territorio regionale;
- stabilito che nelle strutture che applicano tariffe sotto soglia, al fine di evitare bruschi incrementi tariffari ricadenti sui cittadini e sugli enti gestori istituzionali, è necessario procedere gradualmente all'allineamento al nuovo Piano Tariffario prevedendo, sia per gli utenti già inseriti che per quelli che verranno inseriti, quattro step di incrementi che andranno a coprire la differenza tra la tariffa attualmente in vigore e quella definita nel Piano Tariffario di cui sopra;
- stabilito altresì che ciascuno di questi step contempla un incremento tariffario pari al 25% della differenza tra la tariffa in vigore al 30/09/2013 e quella definita nel nuovo Piano Tariffario e che le AA.SS.LL. competenti sono tenute a riconoscere alle strutture residenziali interessate la tranche di incremento definite il 01°/10/2013, il 01°/03/2014; il 01°/09/2014; il 01°/03/2015;
- definito che le strutture che attualmente applicano una tariffa la cui differenza, rispetto a quella definita nel <Piano tariffario>, è uguale o inferiore ad € 2,00, sono tenute ad allinearsi al predetto Piano con un unico step con decorrenza 01/10/2013;
- approvato lo "Schema Contrattuale" per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio sanitarie, accreditate ai sensi della su citata D.G.R., da utilizzare in sede di rinnovo delle convenzioni;

Viste:

- le recenti sentenze del TAR PIEMONTE (n. 199 del 31/01/2014 e n. 201 del 31/01/2014) con le quali sono state abrogate con effetto immediato la DGR n. 85 – 6287 del 2/08/2013 e parte della DGR n.

Copia in pubblicazione

14 – 5999 del 25/06/2013 rispetto alle quali la Regione Piemonte ha presentato ricorso presso il Consiglio di Stato, chiedendo la contestuale sospensione dell'esecutività delle medesime;

- la comunicazione dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte del 31/03/2014 – prot. n. 2226 – con la quale la Regione precisa: *<…considerato che il Giudice Amministrativo, annullando la D.G.R. n. 85 – 6287/2013, ha abolito il piano tariffario regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti a favore delle tipologie di utenza delle fasce assistenziali introdotte dalla D.G.R. n. 45 – 4248/2012, ad oggi, non esiste alcun atto normativo regionale valido. Di conseguenza le tariffe, nelle more dell'adozione delle sentenze da parte del Consiglio di Stato, risultano quelle in applicazione dei contratti stipulati tra le ASL, gli Enti Gestori delle funzioni socio – ass.li ed i gestori delle strutture, contratti che costituiscono l'unica fonte normativa che regola le obbligazioni in essere. In questa fase transitoria i fornitori delle prestazioni potranno decidere di accettare le tariffe, riferite alla D.G.R. n. 85 – 6287/2013 annullata, contenute nei contratti stipulati per l'anno 2014, o se recedere unilateralmente. Nell'ipotesi di recesso unilaterale dai contratti sarà cura dell'ASL provvedere al trasferimento degli utenti dalle strutture che hanno recesso a quelle che accertano i contratti in vigore. In ogni caso, sarà cura dell'Amministrazione regionale impartire ulteriori direttive in ordine alle definizioni delle obbligazioni scaturenti dalle decisioni del Consiglio di Stato e agli eventuali oneri patrimoniali connessi…>;*

Viste e richiamate le proprie determinazioni n. 2014/27 del 24 aprile 2014 e n. 2014/35 del 24 giugno 2014 con la quale si è preso atto del rientro dei contratti di convenzione, stilati come da schema tipo regionale, con le strutture elencate nell'allegato prospetto alla determinazione stessa che ne costituisce parte integrante e sostanziale rinviando a successivo provvedimento le ulteriori sottoscrizioni;

Dato atto che è rientrato e depositato agli atti del Servizio il contratto con la struttura Residenza SAN FRANCESCO, Spalto Magenta n. 2, Castellazzo B.Da, gestita dalla Società EDOS S.R.L., con sede legale in Firenze, Corso Italia n. 2/4;

Dato atto che il contratto sottoscritto decorre dal mese di gennaio 2013 ed è valevole fino al 31 dicembre 2015;

Precisato e ribadito che il convenzionamento:

a- con il sopra citato presidio fa riferimento alle rette precisate nello schema contrattuale, depositato presso il Servizio;
b- avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dalla normativa regionale così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25 - 12129/2009;
c- in base alle spese programmate dall'A.S.L. di competenza, avviene in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lett. A) della L.R. dell'8.1.2004 n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti;
d- sulla base della normativa regionale le rette sono articolate in fasce assistenziali differenziate per l'intensità della risposta erogata rispetto ai bisogni trattati;
e- avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Piemonte con la circolare della Direzione Sanità del 12/2/2014 – prot. n. 3306/db/2000 in materia di bilancio preventivo 2014 relativamente all'applicazione dei L.E.A. nazionali di cui al D.P.C.M. 29/11/2001 (compartecipazione sanitaria sulla retta di degenza giornaliera, cioè rispettando per tutte le tariffe la ripartizione al 50% tra quota sanitaria e quota a carico dell'utente), salvo conguaglio positivo o negativo rispetto agli importi riconosciuti all'atto del pronunciamento del Consiglio di Stato di cui al ricorso avanzato dalla Regione Piemonte a seguito delle sentenze del TAR precedentemente richiamate;

Ritenuto prendere atto della sottoscrizione del contratto da parte da parte del Responsabile del Distretti di Novi L. dello schema contrattuale predisposto come sopra precisato con la Residenza SAN FRANCESCO di Castellazzo B.da, gestita dalla Società EDOS S.r.L. con sede legale in Firenze – C.so Italia n. 2/4, rinviando a successivo provvedimento le ulteriori sottoscrizioni che perverranno;

Rilevato che l'onere per l'anno 2014 derivante da detto convenzionamento per i singoli posti effettivamente utilizzati, per dare concreta applicazione al principio della libera scelta, trova copertura nel

Copia in pubblicazione

conto 03.10.18.04 del bilancio 2014 giusta deliberazione del Direttore Generale in data 7 marzo 2014 n. 2014/180 avente per oggetto *"Coordinamento Distrettuale - stanziamento provvisorio budget 2014 – conto esercizio / gestione ordinaria"* del bilancio 2014;

D E T E R M I N A

1) di approvare la sottoscrizione da parte del Responsabile del Distretto di Alessandria dello schema contrattuale predisposto come in premessa precisato con la residenza SAN FRANCESCO – Spalto Magenta n. 2 – Castellazzo B.da, gestita dalla Società EDOS S.r.L., con sede legale in Firenze – C.so Italia n. 2/4;

2) di precisare che il contratto di convenzione di cui al presente provvedimento con la residenza socio – sanitaria SAN FRANCESCO di Castellazzo B.Da, depositato agli atti del Servizio, è stato stilato come da schema approvato con deliberazione n. 2014/774;

3) di precisare, altresì, che il convenzionamento:

a- con il sopra citato presidio fa riferimento alle rette dettagliate negli schemi contrattuali depositati presso il Servizio;
b- avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti convenzionati ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dalla normativa regionale così come specificato al punto 8 della parte dispositiva della già citata D.G.R. n. 25 - 12129/2009;
c- in base alle spese programmate dall'A.S.L. di competenza, avviene in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lett. A) della L.R. dell'8.1.2004 n. 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte degli utenti;
d- sulla base della normativa regionale le rette sono articolate in fasce assistenziali differenziate per l'intensità della risposta erogata rispetto ai bisogni trattati;
e- avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione Piemonte con la circolare della Direzione Sanità del 12/2/2014 – prot. n. 3306/db/2000 in materia di bilancio preventivo 2014 relativamente all'applicazione dei L.E.A. nazionali di cui al D.P.C.M. 29/11/2001 (compartecipazione sanitaria sulla retta di degenza giornaliera, cioè rispettando per tutte le tariffe la ripartizione al 50% tra quota sanitaria e quota a carico dell'utente), salvo conguaglio positivo o negativo rispetto agli importi riconosciuti all'atto del pronunciamento del Consiglio di Stato di cui al ricorso avanzato dalla Regione Piemonte a seguito delle sentenze del TAR precedentemente richiamate;

4) di dare atto che il nuovo contratto sottoscritto decorre dal mese di gennaio 2013 ed è valevole fino a tutto il 31 dicembre 2015;

5) di precisare, altresì, che l'onere per l'anno 2014 derivante da detto convenzionamento per i singoli posti effettivamente utilizzati, per dare concreta applicazione al principio della libera scelta, trova copertura nel conto 03.10.18.04 del bilancio 2014 giusta deliberazione del Direttore Generale in data 7 marzo 2014 n. 2014/180 avente per oggetto *"Coordinamento Distrettuale - stanziamento provvisorio budget 2014 – conto esercizio / gestione ordinaria"* del bilancio 2014;

6) di rinviare a successivo atto il recepimento dei rimanenti contratto che perverranno;

7) di trasmettere copia del presente provvedimento:

- alla Regione Piemonte – Assessorato Sanità Assessorato Tutela della Salute e Sanità -Direzione Programmazione Sanitaria Settore Programmazione Sanitaria e all'Assessorato al Welfare e Politiche del Lavoro – Direzione Politiche Sociali – Settore Programmazione e promozione interventi socio - assistenziali;
- al C.I.S.S.A.C.A.;
- al presidio socio – sanitario interessato;

8) di dichiarare a mente 4° comma – art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il presente atto stante la comprovata urgenza.

Copia in pubblicazione

Determinazione del Direttore

n. **2014/42**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Tinella dr. Mauro

(Firmato in originale)

Copia in pubblicazione